

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una terza direttiva per il coordinamento delle misure di garanzia imposte negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del trattato, nell'interesse dei soci e dei terzi in caso in fusione di società per azioni

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 90/70),
 - visti la motivazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica (doc. 222/71),
 - visti la relazione complementare della commissione giuridica, il parere complementare della commissione economica e il parere della commissione sociale e sanitaria (doc. 168/72),
1. apprezza la presente proposta di direttiva che intende soprattutto assicurare a tutte le parti interessate un'informazione adeguata sulle condizioni essenziali delle fusioni a carattere nazionale;
 2. ritiene urgentemente necessario, tenuto conto del crescente numero delle fusioni a carattere nazionale, rendere equivalenti le misure di garanzia previste in tali casi a favore dei soci e dei terzi;
 3. condivide il parere della Commissione secondo cui, per garantire la certezza del diritto, è necessario limitare al massimo la possibilità di annullare le fusioni precedentemente concluse;
 4. ritiene giusto che la proposta di direttiva si applichi anche a operazioni che, senza costituire una vera e propria fusione, abbiano dal punto di vista economico e giuridico caratteristiche analoghe a quelle della fusione;
 5. fa presente che questa proposta di direttiva sulle fusioni a carattere nazionale rappresenta una premessa importante per una regolamentazione soddisfacente delle fusioni internazionali che, a norma dell'articolo 220 del trattato CEE, deve formare oggetto di un accordo tra gli Stati membri;
 6. auspica che il progetto preliminare di tale accordo sia presentato quanto prima;
 7. è del parere che le disposizioni sulle fusioni interne e sulle fusioni internazionali debbano essere armonizzate il più possibile;
 8. ritiene pertanto indispensabile che vengano presi in considerazione nella redazione definitiva della presente direttiva, i risultati conclusivi dei lavori in materia di fusioni internazionali;
 9. auspica che la sfera d'applicazione della direttiva, che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, concerne soltanto le società per azioni, venga estesa quanto prima anche alle società in accomandita per azioni e in particolare alle società a responsabilità limitata;

(¹) GU n. C 89 del 14. 7. 1970, pag. 20.

10. si dichiara d'accordo con la disposizione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, in base alla quale sono escluse dall'applicazione della direttiva anche quelle cooperative che hanno la forma di una società per azioni;
11. apprezza che la direttiva trovi completa applicazione anche nei confronti delle società a partecipazione statale;
12. ritiene utile che il paragrafo 4 dell'articolo 2 preveda espressamente la possibilità di attuare una fusione anche nella fase di liquidazione della società;
13. rileva che tale disposizione riguarda soltanto le liquidazioni volontarie ossia quelle decise dalle società stesse;
14. condivide, quanto all'articolo 3, il punto di vista della Commissione secondo cui non è necessario, al fine della tutela dei soci e dei terzi, sopprimere completamente le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei singoli atti di fusione;
15. è del parere che la disposizione figurante all'articolo 4 debba essere interpretata nel senso che agli Stati membri che esigono tanto la maggioranza del capitale quanto la maggioranza dei voti debba essere lasciata la libertà di esigere la maggioranza dei due terzi solo nel caso di maggioranza del capitale;
16. ritiene che non sia possibile inserire nella direttiva in esame, oltre alla regolamentazione prevista nell'articolo 5, altre disposizioni concernenti la qualifica degli esperti, poiché a suo avviso tali disposizioni potranno essere prese solo nel quadro del coordinamento delle norme volte a disciplinare l'accesso a quelle professioni che hanno rilevanza per lo svolgimento dell'attività di esperto, il loro esercizio;
17. condivide, con riferimento all'articolo 6, il punto di vista della Commissione in base al quale i dipendenti della società devono considerarsi terzi ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g, del trattato CEE;
18. è pertanto del parere che anche la parte dell'articolo 6 che si riferisce ai rappresentanti del personale può trovare il suo fondamento nell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE;
19. è del parere che l'articolo 6 debba precisare chiaramente che questa norma comporta solo una garanzia minima, in virtù della quale non possono essere abrogate analoghe norme nazionali tendenti a una più ampia tutela del lavoratore nei casi di fusione;
20. sottolinea la necessità di provvedere affinché i lavoratori e i loro rappresentanti vengano informati della fusione progettata con la massima tempestività ed il modo altrettanto esauriente quanto gli azionisti;
21. propone a tale scopo alcune modifiche all'articolo 6, intese a migliorare l'informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e a garantire loro un più giusto avvenire;
22. ritiene auspicabile che l'articolo 9 stabilisca una data unica in cui la fusione si considera attuata nei confronti della società sottoposte alla fusione degli azionisti e dei terzi, mentre si possono prevedere apposite disposizioni per quanto riguarda il problema della opponibilità della fusione ai terzi di buona fede;
23. approva il regime stabilito all'articolo 11 per quanto riguarda la tutela dei creditori;
24. rileva, con riferimento agli articoli 4, 12, 13 e 14, che le decisioni dell'assemblea generale, sebbene valide sotto il profilo della forma, non pregiudicano la facoltà di ognuno degli interessati, ove si ritenesse leso, di far valere dinanzi all'istanza giudiziaria competente il suo diritto a un risarcimento dei danni;

25. è del parere, per quanto concerne l'articolo 15, che, a prescindere dalla deroga prevista in questa disposizione, debba essere rigorosamente osservato il principio della successione di tutti i rapporti giuridici;
26. è del parere che la Comunità non si possa limitare a disciplinare la responsabilità, prevista agli articoli 16 e 17, degli organi della società incorporata e degli esperti solo per il caso della fusione;
27. prende atto con soddisfazione che la Commissione nella proposta di direttiva sulla struttura della società per azioni adotterà una regolamentazione generale al riguardo;
28. ritiene giustificate le disposizioni sulla nullità figuranti all'articolo 18;
29. è del parere che queste disposizioni finiranno per escludere quasi completamente la possibilità di far dichiarare nulle le fusioni già attuate, mentre per le fusioni non ancora attuate resteranno pienamente valide le cause di nullità previste dal diritto nazionale;
30. condivide il parere della Commissione in base al quale le disparità esistenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per quanto riguarda le cause di nullità non possono essere eliminate nella presente direttiva, che riguarda esclusivamente le fusioni;
31. approva la disciplina particolare contenuta nell'articolo 20 per la fusione tra una società incorporata e una società incorporante che possiede la totalità delle azioni della prima;
32. rileva che il disposto dell'articolo 21 si applica anche alle operazioni in cui i pagamenti in contanti superano il 10 % senza tuttavia raggiungere il 100 %;
33. considera pertanto necessario, per eliminare qualsiasi possibilità di dubbio, modificare il titolo del capitolo V nel modo seguente: « Altre operazioni »;
34. non ritiene opportuno mantenere, alla fine dell'articolo 21, paragrafo 1, il riferimento all'articolo 6;
35. si dichiara peraltro d'accordo con il regime previsto all'articolo 21;
36. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione complementare ad essa attinente (doc. 168/72), nonché la motivazione e il parere della commissione economica che figurano nella relazione della commissione parlamentare (doc. 222/71) al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di terza direttiva del Consiglio per il coordinamento delle misure di garanzia imposte negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del trattato nell'interesse dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni

Preambolo, considerando e articoli da 1 a 4 immutati

Articolo 5

1. L'organo preposto all'amministrazione di ciascuna delle società alla fusione redige una relazione dettagliata che illustra e motiva dal punto di vista giuridico ed economico il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di scambio delle azioni.

2. Inoltre, per ciascuna delle società sottoposte alla fusione, uno o più esperti indipendenti designati o abilitati da un'autorità giudiziaria od amministrativa verificano il progetto di fusione e redigono una relazione destinata agli azionisti. Questi esperti possono essere le persone incaricate del controllo dei conti della società.

Ogni esperto ha il diritto di ottenere presso le società partecipanti alla fusione le informazioni e tutti i documenti utili, e di procedere a tutte le verifiche necessarie.

Nella loro relazione gli esperti devono in ogni caso *dichiarare se il rapporto di scambio delle azioni è giustificato. Questa dichiarazione deve essere motivata almeno mediante le seguenti indicazioni:*

- a) il rapporto degli attivi netti delle società sulla base dei valori reali;
- b) il rapporto dei valori di rendimento delle società, tenuto conto delle prospettive per il futuro;

Articolo 5

1. immutato

2. immutato

immutato

Nella loro relazione gli esperti devono in ogni caso dare il parere sulla veridicità dei fatti riferiti nella relazione dell'organo amministrativo e sull'equità delle sue conclusioni e dichiarare se il rapporto di scambio delle azioni è pertanto giustificato. Questa dichiarazione deve essere motivata con indicazioni fondate almeno su elementi d'apprezzamento, come:

a) immutato

b) immutato

(1) Testo completo: vedasi GU n. C 89 del 14. 7. 1970, pag. 20.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

c) i criteri di valutazione degli attivi netti e dei valori di rendimento.

c) i m m u t a t o

Inoltre particolari difficoltà di valutazione devono essere menzionate nella relazione qualora ve ne siano.

i m m u t a t o

3. Sono messi a disposizione degli azionisti di ciascuna delle società sottoposte alla fusione, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione:

3. i m m u t a t o

a) le relazioni previste ai commi 1 e 2, relative alle loro società;

b) i bilanci, i conti dei profitti e delle perdite e le relazioni annuali relative agli ultimi tre esercizi delle società sottoposte alla fusione;

c) se l'ultimo bilancio si riferisce a un esercizio chiuso più di sei mesi prima della data del progetto di fusione, un prospetto della situazione contabile al primo giorno del secondo mese anteriore a tale data.

4. Il prospetto della situazione contabile di cui al comma 3, lettera c), è redatto secondo gli stessi metodi e secondo lo stesso schema di presentazione dell'ultimo bilancio annuale.

4. i m m u t a t o

Tuttavia:

a) non si procederà ad un nuovo inventario reale;

b) le valutazioni che figurano nell'ultimo bilancio saranno modificate solo in funzione dei movimenti di scritture; si terrà però conto:

— degli ammortamenti e dei fondi interinali;

— dei cambiamenti importanti di valore reale che non figurano nelle scritture.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 6*

1. L'organo preposto all'amministrazione di ciascuna delle società sottoposte alla fusione redige una relazione dettagliata, in cui è contenuta la motivazione della fusione e sono illustrati gli effetti economici e sociali di essa sul personale della società nonché *i provvedimenti che, in considerazione di tali effetti, devono essere presi per il personale.*

2. Questa relazione deve essere tenuta a disposizione del personale e dei suoi rappresentanti in ciascuna delle società sottoposte alla fusione, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

3. In ciascuna società l'organo preposto all'amministrazione esamina la relazione con i rappresentanti del personale della società prima della deliberazione dell'assemblea generale, relativa alla fusione. I rappresentanti del personale hanno la facoltà di esprimere per iscritto il proprio parere sulla relazione. Tale parere deve essere tenuto a disposizione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6

1. L'organo preposto all'amministrazione di ciascuna delle società soggette alla fusione redige una relazione dettagliata, in cui è contenuta la motivazione della fusione e sono illustrati gli effetti giuridici, economici e sociali di essa sul personale della società, e in modo particolare l'evoluzione prevedibile delle incidenze della fusione sui lavoratori per un periodo di almeno due anni, nonché i provvedimenti da prendere nei loro confronti.

2. Questa relazione, corredata dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, deve essere tenuta a disposizione del personale e dei suoi rappresentanti in ciascuna delle società sottoposte a fusione, almeno tre mesi prima della data dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

3. Gli organi preposti all'amministrazione di ciascuna delle società sottoposte a fusione redigono, d'intesa con i rappresentanti del personale, o in mancanza di tale rappresentanza, con il personale stesso, un piano sociale vincolante per il caso in cui la fusione progettata abbia incidenze negative sugli interessi dei lavoratori. Questo piano sociale costituisce parte integrante della relazione.

4. In ciascuna società l'organo preposto all'amministrazione esamina la relazione con i rappresentanti del personale della società prima della deliberazione dell'assemblea generale, relativa alla fusione. I rappresentanti del personale hanno la facoltà di esprimere per iscritto il proprio parere sulla relazione. Tale parere deve essere tenuto a disposizione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

5. Il disposto dei paragrafi 1-4 non pregiudica disposizioni più favorevoli ai lavoratori in base alla legislazione degli Stati membri.

Articoli da 7 a 20 immutati

CAPITOLO V

Altre operazioni assimilate alla fusione

Articolo 21

1. Quando gli Stati membri disciplinano, per le società soggette alla propria legislazione, operazioni diverse da quelle definite agli articoli 2 e 20 della presente direttiva e mediante le quali una società trasferisce ad una o più società esistenti o da costituire la

CAPITOLO V

Altre operazioni

Articolo 21

1. Quando gli Stati membri disciplinano, per le società soggette alla propria legislazione, operazioni diverse da quelle definite agli articoli 2 e 20 della presente direttiva e mediante le quali una società trasferisce ad una o più società esistenti o da costituire la

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

totalità o una parte del suo patrimonio, attribuendo ai propri azionisti, come contropartita totale o parziale di tale conferimento, azioni della società o delle società beneficiarie del conferimento stesso, si applicano le disposizioni dei capitoli II e III della presente direttiva, ad eccezione degli articoli 6 e 9 comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, la società che effettua il conferimento è considerata come la società incorporata, le società esistenti beneficiarie del conferimento come società incorporanti e le società da costituire, beneficiarie del conferimento, come società di nuova costituzione, secondo le distinzioni che seguono:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17 e 18 si applicano alle società incorporate. Quando l'operazione ha luogo a beneficio di una o più società di nuova costituzione, l'atto costitutivo di tali società oppure, se formano oggetto di un atto separato, i loro statuti, vengono allegati al progetto di fusione ed approvati dall'assemblea generale delle società incorporate.

È tuttavia possibile prescindere dall'applicazione dell'articolo 5 se gli azionisti della società incorporata hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni e se, in caso di disaccordo, tale contropartita è determinata dal tribunale;

b) gli articoli 9, primo comma, e 10 si applicano alle società incorporanti, alle società incorporate ed alle società di nuova costituzione;

c) quando l'operazione comporta di diritto il trasferimento con effetto sia tra le società interessate che nei confronti dei terzi, della totalità o di parte del passivo della società incorporata alla società incorporante od alla società di nuova costituzione, si applicano gli articoli 11, 12 e 15 commi da 2 a 4;

d) quando la società incorporata ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni permutabili contro azioni, obbligazioni con diritto di sottoscrizione preferenziale al capitolo sociale, obbligazioni con partecipazione agli utili, titoli con diritto di sottoscrizione, quote beneficiarie, quote di godimento o «genusscheine», e i diritti connessi a tali titoli sono trasferiti alle società incorporanti e di nuova costituzione, si applicano gli articoli 13 e 14;

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

totalità o una parte del suo patrimonio, attribuendo ai propri azionisti, come contropartita totale o parziale di tale conferimento, azioni della società o delle società beneficiarie del conferimento stesso, si applicano le disposizioni dei capitoli II e III della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 9 comma 2.

2. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- c) quando l'operazione comporta di diritto il trasferimento con effetto sia tra le società interessate che nei confronti dei terzi, della totalità o di parte dell'attivo della società incorporata alla società incorporante, o alla società di nuova costituzione, si applica l'articolo 15 commi da 2 a 4.

Articoli da 22 a 24 immutati

La seduta, interrotta alle 13.30, riprende alle 15.05.

PRESIDENZA DELL'ON. WILLEM J. SCHUIJT

Vicepresidente

Composizione delle commissioni

Su proposta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Della Briotta, a membro della commissione per l'agricoltura, e, in sostituzione dell'on. Bermani, a membro della commissione sociale e sanitaria.

Su richiesta degli interessati il Parlamento ratifica la nomina:

- dell'on. De Sanctis a membro della commissione giuridica in sostituzione dell'on. Romeo;
- dell'on. Romualdi a membro della commissione economica in sostituzione dell'on. Romeo.

Su proposta del gruppo liberale e misto, il Parlamento ratifica la seguente nomina:

dell'on. Premoli a membro della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici, in sostituzione dell'on. Biaggi.

Su proposta dei membri italiani non iscritti il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- on. Marras a membro della commissione sociale e sanitaria in sostituzione dell'on. Caretoni Romagnoli;

— on. Leonardi a membro della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici;

— on. Fabbrini a membro della commissione per i trasporti in sostituzione dell'on. Leonardi;

— on. Iotti a membro della commissione per l'associazione con la Turchia;

— on. Sandri a membro della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar in sostituzione dell'on. Iotti.

Direttiva sulle franchigie fiscali per le piccole spedizioni di merci

Prima di procedere all'esame della suddetta relazione il Presidente informa che la commissione per le finanze e i bilanci non è stata in grado di esaminare le due proposte di direttiva contenute nel doc. 147/72 e che pertanto la relazione dell'on. Koch si riferisce solo alla seconda proposta di direttiva. Sulla prima delle suddette proposte di direttiva, che si riferisce alle imposte riscosse nel traffico di viaggiatori, la commissione elaborerà una relazione in un secondo tempo.

L'on. Gerhard Koch presenta la sua relazione a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 147/72 II) concernente una direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni di piccole spedizioni di merci destinate a privati (doc. 203/72).

Interviene il sig. Haferkamp, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente: